

Sicurezza lavoro: periodo transitorio semplificato per i datori che occupano fino a 10 lavoratori

Il comma 5 dell'articolo 29 del decreto legislativo 81/08, in vigore dal 15 maggio 2008, stabilisce che il datore di lavoro che occupa fino a 10 lavoratori può effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro entro il 31 dicembre 2010. In attesa delle procedure, le piccole aziende potranno evitare l'elaborazione del documento emettendo un'autocertificazione.

Affinché il datore possa svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione, il pronto soccorso, la prevenzione di incendi e l'evacuazione dovrà frequentare corsi di formazione di durata non inferiore a 16 ore e non superiore a 48, a seconda della natura dei rischi dell'attività. Fino all'emanazione dell'accordo in sede di Conferenza Stato Regioni, saranno validi i corsi che i datori di lavoro hanno frequentato tra quelli organizzati ai sensi dell'art.3 Dm 16 gennaio 1997.

Anche le aziende con meno di 50 dipendenti possono elaborare la valutazione dei rischi con le procedure standard, tuttavia tra i compiti della Commissione consultiva figurano solo le procedure standard per quelle fino a 10 lavoratori.

Sono autorizzati a svolgere, invece, "direttamente" i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione, il pronto soccorso, la prevenzione di incendi e l'evacuazione le aziende artigiane e industriali, tranne quelle che svolgono attività particolarmente rischiose, che occupano fino a 30 lavoratori, le aziende agricole fino a 10 lavoratori, della pesca fino a 20 e le altre aziende fino a 200 lavoratori i cui datori abbiano frequentato i corsi citati.

(dal sito www.consulentidellavoro.it)